



PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 346/10^a

1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

COMMI 'NDRANGHETA

S.R.O.
01.06.18
AA

Consiglio regionale della Calabria
X° LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova

recante

“Modifiche alla legge regionale n. 50/2002: (Istituzione di una Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta)”

Reggio Calabria, 01 giugno 2018

IL CONSIGLIERE REGIONALE

On. Arturo BOVA

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 25296 del 1/6/2018

Classificazione 2.5

1^o COMM. CONSILIARE
2^a COMM. CONSILIARE

OP. VITINA ROMA
11/11/2011

Proposta di legge regionale n. /10^ di iniziativa del Consigliere regionale Arturo Bova recante
“Modifiche alla l. r. 50/2002 (Istituzione di una Commissione Consiliare contro la ‘ndrangheta)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge consta di 5 articoli di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica il titolo della l.r. 50/2002, e il comma 1 dell’articolo 1, al fine di esplicitare meglio le competenze della Commissione consiliare ivi disciplinata anche per coordinarne le funzioni con la recentissima legge regionale 26 aprile 2018, n.9 recante “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”;
- l’art. 2 modifica l’articolo 3 della l.r. 50/2005, inserendovi, tra le competenze, il contrasto al fenomeno della corruzione e la promozione della cultura della legalità, sempre in linea con la l.r. 9/2018;
- l’art. 3 modifica l’articolo 4 della l.r. 50/2002 inserendovi la possibilità della Commissione di coordinare la propria attività con quella delle altre commissioni regionali competenti per materia;
- l’art. 4 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l’art. 5 in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge : Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale in quanto modifica il titolo, e il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 50/2002, al fine di esplicitare meglio le competenze della Commissione consiliare ivi disciplinata anche per coordinarne le funzioni con la recentissima legge regionale 26 aprile 2018, n.9 recante "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"			0
Art. 2	L'art. 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 50/2005, esplicitandovi, tra le competenze, il contrasto al fenomeno della corruzione e la promozione della cultura della legalità, sempre in linea con la l.r. 9/2018. Anche questa modifica non comporta nuovi né ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 3	L'articolo 4 della l.r. 50/2002 inserendovi la possibilità della Commissione di coordinare la propria attività con quella delle altre			0

	commissioni regionali competenti per materia, non comporta nuovi oneri per come specificato nell'articolo.			
Art. 4	L'art. 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0
Art. 5	L'art. 5 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale

Totale				

Proposta di legge regionale

“Modifiche alla l. r.50/2002 (Istituzione di una Commissione Consiliare contro la ‘ndrangheta)”

Art. 1

(Modifiche alla denominazione della Commissione contro la ‘ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002)

1. Il titolo della legge regionale 27 dicembre 2002, n.50 (Istituzione di una Commissione Consiliare contro la ‘ndrangheta), come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2011, n.6 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 50 «Istituzione di una Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria»), è sostituito dal seguente: “Istituzione della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e per la diffusione della cultura della legalità”.

2. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 50/2002, come modificato dalla l.r. 6/2011, le parole “una Commissione contro la ‘ndrangheta” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e per la diffusione della cultura della legalità”.

Art. 2

(Modifiche articolo 3 della l.r. 50/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 50/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della lettera a) la parola “similari;” è sostituita dalle seguenti: “ simili, oltre che su potenziali fenomeni di corruzione;”;
- b) alla fine della lettera e) le parole “sopra citati;” sono sostituite dalle seguenti: “ e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità;”;
- c) alla lettera f) dopo la parola “antimafiosa” sono inserite le seguenti: “e della legalità”;
- d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno ‘ndranghettistico e di quello corruttivo adottando iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva.”.

Art. 3

(Modifica articolo 4 della l.r. 50/2002)

1. Nella rubrica dell’articolo 4 della l.r. 50/2002, dopo la parola “autorità” è inserita la seguente: “regionali,”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 50/2002 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia di cui al comma 2, oltre che con le altre commissioni regionali competenti per materia, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice ‘ndranghettista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.”.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.